

Riciclaggio, l'impresa si tuteli

Nelle trattative commerciali gli attori economici rischiano di rimanere coinvolti in operazioni atte a sostituire o trasferire denaro di provenienza criminosa. Onde evitare l'insinuarsi dell'illegalità occorre analizzare le azioni e il capitale sociale della controparte. A parlarne è l'avvocato Stefano M. Bortone

di Carlo Sergi



La delinquenza economica è diffusa e insidiosa, anche grazie alle sue ramificazioni insospettabili. Come difendersene continuando a operare in tranquillità? A parlarne è l'avvocato Stefano M. Bortone, noto penalista del Foro romano, docente di Diritto Penale dell'Economia e consulente di grandi Imprese di interesse nazionale. «Nei periodi di crisi è più elevato, per gli imprenditori in sofferenza, il rischio di una contaminazione da capitali di illecita provenienza – spiega il legale –. La mancanza di liquidità e la difficoltà di rapporti con gli istituti di credito possono indurre, infatti, a qualche leggerezza nell'acquisizione di risorse finanziarie, così aumentando il rischio di coinvolgimento in operazioni criminose».

Il rischio, secondo Bortone, è quello di «rimanere coinvolti in operazioni mascherate di riciclaggio, ovvero di sostituzione o trasferimento di denaro proveniente da altri delitti». Un delitto gravissimo, punibile con una pena che va dai 4 ai 12 anni di reclusione. «Il rischio di esserne toccati è elevato, in quanto interessa non solo chi si presta deliberatamente a un'operazione di risciacquo di denaro sporco, ma anche chi opera nel mondo imprenditoriale con leggerezza, non adottando adeguate cautele nei rapporti con l'esterno».

Ma il rischio di cui parla, non è legato necessariamente a rapporti con la criminalità organizzata?

«Decisamente no. Quando si parla di riciclaggio non si deve pensare solo a risorse provenienti da organizzazioni criminali e derivanti, ad esempio, dal grande traffico di stupefacenti, dallo sfruttamento della prostituzione o da attività associative

Quando si parla di riciclaggio non si deve pensare solo a risorse provenienti da organizzazioni criminali



A sinistra, Stefano M. Bortone, penalista, all'interno del suo studio di Roma. L'avvocato è inoltre docente di Diritto Penale dell'Economia segreteria@studiobortone.com

di tipo estorsivo. Esistono in circolazione ingenti risorse finanziarie assai meno riconoscibili, provenienti da attività anche esse delittuose, ma socialmente avvertite come meno allarmanti, perché diffuse o comunque sommerse».

Può farci un esempio?

«Basta pensare al cosiddetto scudo fiscale che, consentendo il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, solo con il pagamento di una piccola imposta, di fatto può essere utilizzato sia da evasori fiscali allentati dall'idea di riportare a casa liquidità derivanti da operazioni reiterate nel tempo, sia da altri criminali, comunque detentori di liquidità di illecita provenienza. Ma la citata legge, pur escludendo in questi casi la punibilità per l'eventuale reato tributario, non la esclude anche per il riciclaggio, né se commesso prima dello scudo, né ove lo si commetta sul denaro "scudato", a opera di soggetti diversi rispetto agli autori del reato presupposto. Dunque il pericolo c'è, ed è correlato alla presenza di nuovi investitori, ai quali si potrebbe dare spazio accettando la loro liquidità, e così accettando anche il rischio di ricevere denaro di provenienza delittuosa».

Ma allora, come scongiurare questo rischio?

«Gli imprenditori devono adottare cautele idonee a scongiurare operazioni sospette. La risposta è offerta dal D.Lgs. 231 del 2001, in virtù del quale l'ente, per scongiurare il rischio di cui parliamo e andare esente da responsabilità, deve introdurre nel proprio Modello Organizzativo tutte le precauzioni possibili per riconoscere e quindi evitare operazioni sospette. D'altro canto, l'imprenditore che adotti tali precauzioni per la pro-

pria impresa, difende in questo modo anche se stesso in quanto, una volta attuate le citate misure a tutela dell'ente, difficilmente lo si potrà accusare di una negligenza nella gestione. Esiste in particolare un Decreto antiriciclaggio, approvato nel 2007, che individua determinati soggetti più esposti a tale rischio, quindi banche, intermediari finanziari e professionisti dell'immobiliare, solo per citarne alcuni, e prevede un catalogo di misure disciplinari che questi sono chiamati a osservare. Per tutti gli altri operatori, esposti a un rischio meno diretto, l'adozione di cautele si pone nel più ampio contesto dell'adeguamento facoltativo al D.Lgs. 231/2001, per cui il Modello Organizzativo dovrà contenere misure preventive, che dovranno ispirarsi a quelle obbligatorie per gli operatori più esposti».

Ovvero?

«In primo luogo, l'impresa deve prestare attenzione agli interlocutori economici con cui entra in contatto, onde scongiurare il rischio che la controprestazione abbia provenienza delittuosa. La norma prudenziale conosce poi una serie di corollari. Il primo è rappresentato dall'identificazione della persona fisica che agisce e dalla verifica dei suoi poteri di rappresentanza. In linea di massima, si dovrebbero limitare i casi di interlocuzione solo con intermediari, preferendo il rapporto diretto con la controparte contrattuale. L'identificazione del contraente comporta anche l'assunzione di informazioni sulla società, prestandosi particolare attenzione ad aspetti che potrebbero risultare sintomatici di "anomalie"».

Quali potrebbero essere gli indici di anomalia da